

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, ART. 16 BIS

Breve relazione illustrativa

Il **processo civile telematico (PCT)** è parte integrante del piano di e-Government della giustizia civile italiana.

L'obiettivo del processo civile telematico è l'informatizzazione di tutto il procedimento giudiziario civile, dalla gestione del fascicolo al giudizio in aula.

Ad oggi il PCT può dirsi esteso a tutti i procedimenti, ed all'intero territorio nazionale, con la sola eccezione di alcuni uffici giudiziari identificabili sul portale dei servizi telematici del ministero.

Fino al 30-06-2014 i depositi degli atti da parte degli Avvocati e dei CTU, negli uffici abilitati, potranno essere effettuati sia nel tradizionale formato cartaceo, che per via telematica: dal 30-06-2014, in seguito all'art. 16 bis del già citato decreto, che recita *“Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati”* i depositi saranno possibili esclusivamente per via telematica, inclusi quindi tutti gli atti del CTU.

Avendo ad oggetto dati sensibili, l'accesso ai registri di cancelleria è consentito esclusivamente agli Avvocati e ai CTU iscritti nel Re.G.Ind.E. (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia) e limitatamente ai procedimenti nei quali risultano costituiti o nominati, nel caso dei CTU; è in fase di realizzazione l'accesso dei singoli cittadini, sempre attraverso l'identificazione a mezzo smartcard, limitatamente ai procedimenti in cui sono parti.

Come funziona il PCT in pratica, attraverso il portale dei servizi telematici del ministero (<http://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>) la consultazione è liberamente accessibile ai CTU registrati nel Re.G.Ind.E., senza la necessità di iscrizione ad un punto di accesso, viceversa il CTU per depositare atti dovrà iscriversi ad un punto di accesso.

Strumenti necessari per i depositi telematici del CTU.

Il CTU redigerà il proprio elaborato peritale, le istanze di proroga, liquidazione, chiarimenti ecc. con un normale personal computer; dotato di un programma per l'elaborazione di testi che permetta la generazione di un documento informatico "pdf-nativo", in quanto gli atti - a differenza dei documenti - non possono essere costituiti da una semplice immagine, ricavata mediante l'uso di uno scanner, ma devono essere "salvati" all'origine in formato .pdf. Per l'acquisizione digitale dei documenti, invece, occorrerà dotarsi di uno "scanner".

Quanto depositato dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto digitalmente: per tale motivo il CTU dovrà essere dotato di firma digitale, acquistabile presso diversi fornitori (tra cui le Camere di Commercio), e procedere alla sottoscrizione digitale mediante i programmi forniti dai produttori di smart-card (ad es. DiKe, o ArubaSign). Il CNI ha sottoscritto una convenzione con ArubaSign, che permette, con un costo molto contenuto, di ottenere la firma digitale con l'aggiunta del certificato di ruolo, che consiste nella certificazione del ruolo di ingegnere iscritto all'Ordine professionale, su un dispositivo del tutto simile ad una penna USB, contenente anche il programma per la firma dei documenti.

Il CTU, ancora, dovrà essere dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), regolarmente censita nel Re.G.Ind.E, e curarne la efficienza (verificando che non raggiunga il limite di capienza, e che il relativo contratto venga rinnovato alla scadenza).

Anche in questo caso può essere utilizzata la casella frutto della convenzione del CNI con Aruba.

Per consentire l'automatica trascrizione nei registri di cancelleria dei dati relativi ad ogni deposito, essi debbono essere "inquadri" in un determinato modo (ed in formato xml), ed il plico contenente il deposito deve rispettare rigidi requisiti di forma e di segretezza (impedendo che esso possa essere intercettato durante l'invio, e conosciuto da terzi): il compito della creazione della busta telematica, che verrà poi inviata a mezzo PEC all'ufficio destinatario, deve pertanto essere svolto da uno specifico software, detto redattore o più gergalmente "imbustatore".

Anche in questo caso il CNI ha sottoscritto una convenzione con VISURA SpA a sua volta convenzionata con il punto di accesso Lextel per l'utilizzo del Punto di Accesso al PCT Quadra, che fornisce ai soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione e di trasmissione telematica degli atti, compreso l'elaboratore di testi e l'imbustatore.

Riferimenti legislativi.

- Decreto SIA sulle modalità operative per la pubblicazione e il monitoraggio degli avvisi di vendita;
- art. 51 del D.L. 25-06-2008 n. 112, come modificato dal D.L. 29-12-2009 n. 193 (comunicazioni e notificazioni telematiche);
- D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 - pubblicato nella G.U. n° 89 del 18-04-2011;
- Provvedimento 18 luglio 2011;
- Decreti di attivazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 35, comma 3 del D.M. n.44 del 21/02/2011;
- D.M. 15 ottobre 2012 n° 209 - pubblicato nella G.U. n° 284 del 5/12/2012.
- Obbligatorietà biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16);
- Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis);
- Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni (Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter);

- Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 17);
- Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali (Legge 21 gennaio 1994, n. 53, modificata dal - D.L. 179/2012 e dalla Legge 228/2012).

Infine le "regole tecniche" sono state ulteriormente modificate con D.M. 3 aprile 2013 n° 48 - pubblicato sulla G.U. n° 107 del 9 maggio 2013.

Rimini 4 / IV / '14

Ing. Marco Manfroni

